

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, compensazione totale o parziale: le ragioni vanno espresse con formula non generica

Va confermato che le ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese processuali non possono essere espresse con una formula generica quali il mero riferimento alla natura della controversia o alle alterne vicende dell'iter processuale.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.2.2018, n. 3637

...omissis...

Rilevato che:

la Corte di Appello di Napoli, nel dichiarare inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla Regione Campania nei confronti di hhhhhhhn controversia avente ad oggetto pretesa risarcitoria da perdita di chance o da responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 10 CCNL comparto Regioni ed autonomie locali - ha compensato le spese del grado tra le parti, attesa la "natura meramente processuale della questione trattata";

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso hhhhhh affidato ad un unico motivo;

la Regione Campania è rimasta intimata;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio.

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; *omissis* - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite, a fronte della soccombenza della Regione, pur per ragioni processuali e non di merito.

Ritenuto che:

la censura è fondata, in quanto la sentenza impugnata non è in linea con l'orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 1997/2015 e 22310/2017, ove, da un lato, è stato ritenuto violato il criterio di soccombenza in un caso concernente la tardività dell'appello, senza che fossero in alcun modo evincibili le ragioni che avevano orientato il giudice nel disporre la compensazione delle spese, e, dall'altro, è stato puntualizzato che le ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo; il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Motivazione semplificata.